

## PRETURA ROMA

3 OTTOBRE 1986

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

MUSSOLINI

(Avv. Marzi, Riggio)

CANALIS

(Avv. Quattrocchi)

**Persona fisica • Diritti della  
personalità • Identità personale •  
Lesione • Assenza di danno •  
Irrilevanza.**

*Lede il diritto all'identità personale, consistente nell'interesse ad essere rappresentato con la propria identità, così come è conosciuta nella realtà sociale, l'attribuzione ad un soggetto dell'adesione ad una manifestazione (nella specie: iniziativa celebrativa del centenario della nascita di Benito Mussolini) cui è invece del tutto estraneo, a nulla rilevando l'assenza di danno in quanto la lesione del diritto in questione si realizza per il semplice fatto del travisamento e della alterazione dell'immagine esterna del soggetto.*

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. Romano Mussolini — premesso che Renato Canalis aveva inviato a varie persone una lettera in cui affermava falsamente che lo stesso Mussolini avrebbe presentato ufficialmente un'opera, la Cartella dei Tarocchi edita per il centenario della nascita di Benito Mussolini, nel corso di una cerimonia, « dedicandola » a quanti l'avrebbero prenotata e a quelli che già la possedevano, « firmandola personalmente »;

che tale lettera gli aveva provocato e procurava un grave danno morale e materiale —

chiedeva che venisse inibito al Club dei 500 nonché al Canalis la diffusione della lettera e dell'annuncio dell'opera;

che venisse ordinata l'esibizione dell'elenco dei nominativi di tutte le perso-

ne alle quali la lettera e l'annuncio erano stati inviati e la trasmissione alle stesse persone di copia dell'emandando provvedimento nonché la sua pubblicazione.

Costituitosi il contraddittorio, il Club dei 500 e il Canalis si sono opposti alle domande attrici, assumendo che il Mussolini aveva dato la sua adesione alla manifestazione, promettendo anche il suo intervento tramite l'avv. Edmondo Amoroso.

Con atto dell'11 giugno 1986 è intervenuto volontariamente l'Amoroso — assumendo di avere interesse a sostenere le ragioni del Mussolini — e chiedendo dichiararsi pretestuose ed arbitrarie le dichiarazioni a lui attribuite dal Canalis.

Il Pretore si è riservato di decidere concedendo alle parti termine per il deposito di note illustrative.

Osserva in diritto.

I fatti dedotti in ricorso non sono, sostanzialmente, contestati dai resistenti, che basano invece le loro difese sull'asserzione che il Mussolini avrebbe dato il proprio consenso, sia pure tramite terze persone; che nessun danno avrebbe ricevuto dalla spendita del suo nome e che comunque il pregiudizio non sarebbe attuale in quanto i fatti risalgono a diversi mesi addietro e la riunione non era stata più tenuta.

Tanto ritenuto in fatto, osserva in diritto il giudicante che le argomentazioni difensive dei resistenti non possono essere condivise, né in fatto né in diritto: in fatto, perché nessuna prova è stata fornita dal preteso consenso del Mussolini; in diritto perché deve ritenersi sussistente nel nostro ordinamento un diritto, ormai riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, denominato diritto all'identità personale — riconducibile all'art. 2 della Costituzione e, per quanto riguarda la disciplina positiva per analogia, all'art. 7 cod. civ. — consistente nell'interesse che ciascun soggetto ha « di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta e poteva essere conosciuta » usando la normale diligenza; nell'interesse, in altre parole, « a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale,

religioso, ideologico, professionale » (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).

È appunto tale interesse che nella specie è stato leso con la attribuzione al Mussolini di una adesione ad una manifestazione alla quale egli era invece del tutto estraneo.

Né vale assumere che il ricorrente non ha subito alcun danno nella vicenda perché l'accertamento del danno attiene al momento del risarcimento mentre la lesione del diritto in questione prescinde dal danno e si realizza per il semplice fatto del travisamento e della alterazione dell'immagine esterna del soggetto ancorché la lesione stessa si concretizzi mediante un'azione che non sia al contempo offensiva del suo onore e della reputazione o lesiva del nome e dell'immagine fisica.

Quel che conta, in sostanza, non è che sia attribuito al soggetto un comportamento in sé disdicevole ma che il soggetto sia rappresentato all'esterno per quello che egli non è.

Nel caso di specie, oltretutto, essendo palese l'intento pubblicitario dell'iniziativa dei resistenti, appare tanto più evidente l'interesse del Mussolini a non esserne coinvolto e a vedere dichiarata, all'esterno, la sua estraneità alla vicenda.

Non uguale interesse può essere invece riconosciuto all'Amoroso, il cui intervento appare di conseguenza inammissibile: egli non ha infatti da un lato alcun interesse giuridico a veder accolta la domanda del ricorrente; dall'altra non ha un proprio diritto da far valere nei confronti del Canalis.

Non sembrano poter dar luogo a lesioni del diritto all'identità personale, le affermazioni contenute in atti del giudizio, sia perché non sono idonee — per difetto di pubblicità — a condizionare l'immagine esterna del soggetto sia perché sono espressione del diritto della parte di difendersi.

Del resto, nel giudizio civile, il ristabilimento della verità è affidata all'esistenza del contraddittorio sicché non si appalesa necessaria ulteriore tutela rispetto a quella fornita dall'art. 89 cod. proc. civ.

È appena il caso di avvertire, infine, che il fatto attribuito all'Amoroso, l'aver cioè questi fatto da tramite tra il Mussolini e il Canalis, non sembra tra-

le, oggettivamente, da menomarne l'immagine, nonché lederne l'onore e la reputazione.

Tanto ritenuto in ordine al *fumus* del diritto vantato dal ricorrente, va osservato, sul punto dell'imminenza del pregiudizio, che l'essersi oramai verificato l'evento lesivo non fa venir meno l'interesse del Mussolini ad una pronuncia, ex art. 700, diretta a scongiurare gli ulteriori effetti dannosi dell'evento stesso.

In tal senso, l'accertamento dell'illegittimità del fatto, entro termine ragionevoli dal suo verificarsi, e la inibizione della sua reiterazione, sembra al giudicante che possiedano tale potenzialità.

Diversamente opinando, se ne trarrebbe la inaccettabile conseguenza di una sostanziale mancanza di tutela di quelle situazioni assolute che, per la loro stessa natura, non sono suscettibili di riparazione per equivalente e che, d'altra parte, non ricevirebbero alcun apprezzabile giovamento da una decisione che intervenisse a distanza di anni, quando si è verificato non solo l'evento lesivo ma si sono prodotti altresì tutti i possibili effetti dannosi.

Il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio, poi, come è nemmeno contestato: e comunque è in *re ipsa*, considerata la natura del diritto leso e le argomentazioni sopra svolte sul punto della imminenza.

Resta da determinare il contenuto del provvedimento, che, a giudizio del Pretore, è opportuno limitare, in questa fase sommaria, all'accertamento della illegittimità del fatto e alla sua inibitoria, con esclusione della sua pubblicazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve accogliersi — in via provvisoria e d'urgenza — la domanda e, per l'effetto, dichiararsi che la società

\* L'ordinanza riprende la qualificazione del diritto all'identità personale data ad esso da Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa Rivista, 1985, 965 (con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*).

Si potrebbe però osservare che in questo caso ci si trova di fronte più che ad un caso di lesione dell'identità personale, ad un semplice uso non autorizzato del nome altrui; ma, d'altronde, spesso la prima non può sussistere senza l'esistenza del secondo. Sui rapporti fra nome e identità personale v. in giurisprudenza la citata decisione della Suprema Corte; in dottrina G. PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373; nonché la monografia di F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 46 ss.

resistente ha utilizzato il nome di Romano Mussolini senza il suo consenso per pubblicizzare una propria iniziativa editoriale;

deve inibirsi, altresì, alla stessa resistente di spendere, in futuro, il nome di Romano Mussolini.

P.Q.M. — Il Pretore — pronunciando in via provvisoria e di urgenza — accoglie il ricorso e, per l'effetto:

— dichiara che la soc. n.c. Club 500

Poligrafico d'Arte Italica ha utilizzato il nome di Romano Mussolini, per pubblicizzare una propria iniziativa editoriale (I Tarocchi - Cartella del Centenario di Mussolini), senza il consenso del ricorrente;

— inibisce alla resistente, in persona del legale rappresentante, Renato Canalis, di spendere nuovamente, per il futuro, il nome di Romano Mussolini;

— dichiara inammissibile l'intervento dell'avv. Amoroso.